

Parma, 02/05/2024

Prot. n. 4221-MS

Con la presente viene dato riscontro alle richieste di chiarimento pervenute da un operatore economico in merito ad alcuni punti dell'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio sperimentale di car sharing elettrico a flusso libero nel territorio del Comune di Parma pubblicato sulla pagina web di Infomobility (Prot. n. 398 I MS).

REGIME DI AFFIDAMENTO:

"il contratto di servizio prevede un onere da parte dell'operatore. "

Domanda n. 1

Potete quantificare l'importo annuo?

Risposta n. 1

La frase indicata non è presente nell'avviso esplorativo; si specifica che non è previsto nessun onere economico a carico dell'operatore economico affidatario.

"Tale valutazione verrà effettuata da una commissione nominata dopo la presentazione delle offerte tecniche.

Il servizio dovrà essere avviato entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi successivi alla sottoscrizione del contratto di servizio con almeno 20 (venti) veicoli, fatta salva la possibilità di integrare il numero di veicoli in una fase successiva."

Domanda n. 2

Ordinando i veicoli solo dopo la stipula del contratto di servizi dedicati al solo car sharing se i tempi non vengono rispettati scattano le penali del punto 15? O valgono le premesse?

*"per insufficiente dimensione del parco in esercizio, pari a 50,00 (cinquanta/00) euro/giorno*veicolo mancante oltre lo standard del 70%;"*

Risposta n. 2

Si specifica che le penali previste dall'art. 15 dell'avviso esplorativo si riferiscono al caso dell'insufficiente dimensione della flotta di veicoli nel corso dell'esecuzione del contratto; per quanto riguarda invece il caso dell'insufficiente dimensione della flotta minima (20 veicoli) al momento della costituzione iniziale della flotta all'avvio del servizio le penali verranno specificate nell'avviso della eventuale procedura di gara che verrà avviata all'esito della manifestazione di interesse.

STANDARD MINIMO DI SERVIZIO:

Art. 4 - Dimensione della flotta

"Il gestore dovrà garantire in ogni momento la piena operatività del 70% della flotta autorizzata. Lo standard del 70% potrà essere oggetto, in corso di affidamento, di modifica in esito ad accordi puntuali fra le parti."

Domanda n. 3

Mi confermate che quando i veicoli sono in ricarica i mezzi vengono comunque considerati in servizio?

Risposta n. 3

I mezzi in ricarica sono considerati in servizio.

Art. 5 - Caratteristiche dei veicoli in flotta

“Gli autoveicoli in flotta dovranno necessariamente avere alimentazione completamente elettrica (no motore endotermico installato) con autonomia di almeno 250 Km. Le tipologie di veicoli che il gestore potrà utilizzare per il servizio rientrano nelle categorie M1 o N1 o L7 di cui all’articolo 47 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e dovranno garantire adeguati livelli di sicurezza.”

Domanda n. 4

Veicoli L7 con autonomia di 250 Km al momento non esistono, i veicoli L7 godono di una riduzione dell’autonomia minima?

Risposta n. 4

La caratteristica di 250 km di autonomia per i veicoli in flotta è condizione necessaria; se non esistono veicoli L7 con autonomia pari a 250 Km allora di fatto questi veicoli risultano esclusi.

Art. 6 - Regolamentazione della circolazione

“Sarà a cura dell’operatore il riposizionamento dei veicoli in occasione della pulizia programmata della viabilità cittadina, nonché il rispetto delle ordinanze di modifica alla viabilità riguardanti divieti di sosta per cantieri o manifestazioni”.

Domanda n. 5

E’ richiesta la presenza di un operatore in loco 7/24 nel contratto di servizio per gli interventi sui veicoli?

Risposta n. 5

Nell’avviso non è richiesta la presenza di un operatore in loco 24 ore al giorno.

All’art. 12 si richiede che “Il gestore dovrà inoltre garantire un servizio di pronto intervento e controllo degli autoveicoli posti in servizio, attivabile su segnalazione ovvero di propria iniziativa. Il pronto intervento dovrà essere in grado di escludere dal servizio, da remoto, un mezzo di cui sia stata segnalata l’inefficienza o il danneggiamento.”

“Il controllo della circolazione e della sosta è garantito anche e soprattutto mediante dispositivi elettronici e automatici”

Domanda n. 6

Chiedo chiarimenti su cosa si intende per controllo della circolazione e della sosta, i dispositivi automatici si intendono i quelli nostri montanti sulle vetture per la loro digitalizzazione?

Risposta n. 6

Con tali dispositivi si intendono quei dispositivi elettronici e automatici idonei al controllo degli accessi, della circolazione e della sosta dei veicoli nelle zone a traffico limitato del Comune di Parma (i varchi elettronici per l'accesso alle ZTL).

Art. 8 - Piano tariffario

"Ogni cambiamento dovrà essere richiesto con anticipo di 30 (trenta) giorni e preventivamente autorizzato da Infomobility."

Domanda n. 7

Potrebbe essere negato un aumento di Tariffa per far fronte all'aumento dei costi a cui un operatore potrebbe andare incontro?

Risposta n. 7

L'eventuale richiesta di aumento delle tariffe rispetto a quelle indicate nel contratto di servizio da parte dell'operatore affidatario sarà valutata da Infomobility e dal Comune di Parma in base all'andamento delle tariffe di mercato, di eventuali rincari dei costi di energia elettrica riscontrati nel corso del periodo di gestione del servizio.

Art. 9 - Incentivazione economica

"il contributo economico a favore dell'Operatore Economico affidatario verrà fornito una tantum l'avvio del servizio tramite l'acquisto di minuti di utilizzo del servizio che verranno concessi a particolari categorie di utenti (es. studenti universitari, ecc) come scontistica sull'utilizzo al fine di incentivarne l'iscrizione al servizio e l'utilizzo."

Domanda n. 8

Non essendo un contributo ma un acquisto anticipato di minuti che non genera un beneficio economico all'operatore, chiedo: Quale durata avrà e la massima scontistica concessa?

Risposta n. 8

Al momento dell'avvio del servizio verrà fornito all'operatore affidatario un incentivo economico sotto forma di preacquisto di minuti di utilizzo che verranno successivamente concessi da Infomobility a particolari categorie di utenti; all'operatore affidatario verrà corrisposto l'importo indicato all'art. 9 dell'avviso pubblico e definito in funzione del numero di auto in flotta dichiarate dall'operatore.

Le tempistiche di fruizione di questa agevolazione tariffaria da parte degli utenti verranno definite nella procedura di gara che verrà avviata all'esito della manifestazione di interesse.

Domanda n. 9

Nell'avviso esplorativo non viene fatta menzione di infrastrutture sul territorio per la ricarica dei veicoli, all'esaurimento delle colonnine di ricarica disponibili che saranno occupate da veicoli in ricarica, chiediamo se sono previste agevolazioni per la posa di colonnine dedicate al servizio, se sono previste quali sono?

Risposta n. 9

Come previsto dall'art. 14 la ricarica delle auto è a cura del gestore; non è prevista da parte del Comune o di Infomobility l'implementazione e la messa a disposizione all'operatore

affidatario di colonnine di ricarica elettrica, né sono previste agevolazioni economiche per l'operatore affidatario per la posa di nuove colonnine di ricarica elettrica dedicate al servizio di car sharing.

Il gestore è tenuto a organizzare in modo autonomo un'infrastruttura di ricarica elettrica dedicata alle auto in flotta al servizio di car sharing con auto elettriche.

Domanda n. 10

Se un operatore provvede alla posa di colonnine dedicate verrà chiesta l'occupazione del suolo pubblico per colonnina e stalli? Se non sono previste e un operatore provvede in autonomia alla posa di nuove colonnine, se al termine del 3° anno non sarà rinnovato il servizio questo investimento sarà rimborsato all'operatore?

Risposta n. 10

Se il suolo su cui verranno installate le infrastrutture di ricarica è di proprietà (o in locazione secondo un regolare contratto) dell'operatore affidatario non esiste nessun tipo di problema; se invece le infrastrutture di ricarica sono installate su suolo pubblico, potrebbe essere concesso in uso all'operatore affidatario attraverso apposita convenzione che, ravvisando l'interesse per la proposta, potrebbe, per l'intera durata della stessa, esentarlo dal pagamento del canone pubblico per le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle infrastrutture di ricarica (fermo restando l'obbligo di pagamento di eventuali oneri previsti per la posa e/o per la permanenza delle suddette infrastrutture sul suolo pubblico).

Le infrastrutture di ricarica rimangono sempre nella proprietà del gestore del servizio che alla scadenza del contratto di servizio avrà l'onere di rimuoverle e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta da parte del Comune di Parma.

IL Responsabile Unico del Procedimento

Chiara Spaggiari

